

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: la guida Inps 2020 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf. | Confermato che la mini proroga per i soggetti Isa si applica anche ai contributi

Il Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione così come disciplinato dall’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 “cd. senza cassa”, per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS. A tal proposito, l’Inps con circolare dell’1° luglio 2020, n. 79, ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2020-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti sopra indicate Gestioni previdenziali.

Sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: il punto dell'Inps sui nuovi termini

Con circolare n. 64 del 28 maggio 2020, l'Inps fornisce nuove preziose indicazioni in ordine alle ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previste, ad integrazione del previgente assetto normativo, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.ii., e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. "D.L. Rilancio". Nel documento interpretativo, per singole fattispecie di sospensione, fornite istruzioni e i termini da rispettare.

Sospensione dei contributi Inps. Tra gli esercenti attività commerciali compresi i soggetti iscritti in qualità di soci di società

L'Inps precisa che la sospensione dell'obbligo del versamento riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e dagli

esercenti attività commerciali con scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020) in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Dietrofront Inps | Pagamento delle quote a carico dei lavoratori: si applica la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali

Il decreto legge n.18/2020, cd Cura Italia, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l'obbligo di riversamento all'Inps entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Inps: emergenza Corona Virus | Proroga della scadenza dei pagamenti verso le pubbliche amministrazioni

In un decreto legge di prossima emanazione, da parte del Consiglio dei Ministri, verrà differito il termine per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni originariamente previsto per il 16 marzo. (Così, comunicato stampa Inps del 14 marzo 2020)

Emergenza Covid-19: misure e operatività della Cassa Dottori Commercialisti a sostegno degli iscritti

“In considerazione dell'emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, vogliamo assicurare che la Cassa Dottori Commercialisti si attiverà in favore degli iscritti in oggettiva difficoltà, assumendo tutte le decisioni necessarie e i provvedimenti utili a garantire serenità per coloro che si trovino o dovessero trovarsi in stato di bisogno.

A questo proposito, è stata già stabilita la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, fatta salva la facoltà di

quanti vogliano comunque provvedere.

In queste circostanze abbiamo ritenuto necessario mantenere la lucidità di indirizzo senza farci travolgere dalla evoluzione repentina degli accadimenti, garantendo, in primis, la funzionalità dell'ente, senza la quale, qualunque sforzo o ipotesi di intervento sarebbe vano; per tale motivo, abbiamo concentrato in questi giorni la nostra attenzione sulla riorganizzazione della struttura della Cassa, in modo da garantire l'operatività anche in una situazione di emergenza, quale quella che stiamo vivendo.

In osservanza delle richieste da parte del Governo e delle Autorità sanitarie di mantenere comportamenti improntati alla massima responsabilità e cautela nei riguardi della popolazione nel suo complesso, è stato inoltre attivato un piano di emergenza che prevede il ricorso a forme di smart working in grado di garantire, seppure con tempi meno rapidi e per quanto tecnicamente possibile, l'operatività e i servizi essenziali a favore degli associati.

I colleghi che avessero necessità di contattare l'Ente per ragioni di urgenza, potranno farlo, dal 9 marzo fino a nuova comunicazione, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando uno dei seguenti canali:

Canali dedicati agli iscritti:

- [servizio online PAT](#) (Prenotazione Assistenza Telefonica), disponibile all'interno dell'area riservata del sito (sezione "Consulenza");
- pec: servizio.supporto@pec.cnpadc.it;

Canali dedicati ai non iscritti:

- mail: supporto@cnpadc.it (limitatamente per coloro che non hanno le credenziali per accedere all'area riservata o che non sono in possesso di una PEC)

La Cassa, nei tempi tecnici necessari, procederà a ricontattare telefonicamente chi ne ha fatto richiesta.

In questo caso comparirà “numero privato”. Si prega quindi di rispondere alla chiamata.

Purtroppo, allo stato attuale, dobbiamo confermare la sospensione temporanea del servizio di ricezione al pubblico in sede.

In considerazione dell'operatività ridotta degli uffici e al fine di contenere i disagi nell'erogazione dei servizi agli associati e ai loro familiari, abbiamo inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini per l'adozione della decisione finale dei procedimenti amministrativi.

Sono altresì sospesi, dal 22 febbraio al 30 aprile, i termini di cui all'art. 57 e ss del Regolamento Unitario in materia di ricorsi amministrativi e il relativo avvio è differito alla fine del predetto periodo fatte salve ulteriori proroghe.” (Così, nota pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: <https://www.cnpadc.it/>)

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari

esercenti attività d'impresa. Entro il 28 febbraio 2020 l'opzione di entrata

I soggetti che hanno intrapreso nel 2019 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2020 del regime agevolato previsto per i forfettari devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2020.

I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2020, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2020

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,09%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	21,90%	21,99%

La riduzione contributiva al 21,90 % (artigiani) e 21,99% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.501,15 (3.493,71 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.515,50 (3.508,06 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato a mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità)	€ 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 291,76 (291,14 IVS + 0,62 maternità)	€ 292,96 (292,34 IVS + 0,62 maternità)

Il contributo calcolato sul reddito "minimale"

L'INPS, con [circolare n. 28 del 17 febbraio 2020](#), comunica le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti.

Nel [documento](#) evidenziato che aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2020, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla misura del 21,90% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età,**

già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett. b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale; quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate n. 28 del 17 febbraio 2020](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2019 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214

La recente prassi in materia:

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 90 del 17 giugno 2019](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro "RR" del Redditi 2019 Pf e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2018 e in acconto 2019 – Modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

[MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone](#)

(S.n.c. e S.a.s.), i ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori ...

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2015 – Contribuzione IVS sul ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del

4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2014 – Contribuzione IVS ...

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell'8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2013 – Contribuzione IVS ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione ...

MSG-Inps – Messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall'art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l'età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2012 ...

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti

attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS –
Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del
10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
– Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività
commerciali – Contribuzione per l'anno 2011 – Art. 1, co.
768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive –
Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti
attività commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura
– Riduzione contributiva per i pensionati con più di
sessantacinque anni ...

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175
del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI
PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale –
Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei
lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del
Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L.
27/12/1997, n. 449

CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63
del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
– Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività
commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura –
Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 –
Riduzione contributiva per i pensionati con più di
sessantacinque anni di età – **Allegato fac-simile di domanda**
– Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l'Inps riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Eventi sismici in Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo tra il 2016 e il 2017. Nel Decreto clima nuova proroga del versamento dei contributi sospesi

L'INPS con messaggio n. 3721/2019 rende noto che il termine del 15 ottobre 2019 per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi e dei premi nei territori colpiti

dal terremoto è stato ulteriormente prorogato al 15 gennaio 2020.

EnpacI. Al 30 settembre dichiarazione e relativi versamenti

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENPACL, nella riunione del 25 luglio 2019, ha stabilito che l'invio della dichiarazione obbligatoria del volume d'affari IVA e del reddito professionale prodotti nell'anno 2018, nonché il versamento dei contributi in scadenza il 16 settembre 2019, possono avvenire, senza l'applicazione di alcuna sanzione e interesse, entro il 30 settembre 2019.

Enpam. Le società odontoiatriche devono versare lo 0,5%

Sono partite le prime comunicazioni indirizzate alle quasi 600 società odontoiatriche censite di Marche, Emilia Romagna e Toscana, contenenti le istruzioni operative per versare all'Enpam il contributo dello 0,5 per cento sul fatturato prodotto nell'ultimo anno.

Il prelievo sulle società operanti è stato introdotto con la legge di bilancio 2018 e ha sancito il principio – per ora nel solo settore odontoiatrico – secondo cui tutte le prestazioni effettuate, e quindi tutti gli introiti ottenuti esercitando la professione, devono prevedere un contributo integrativo previdenziale.

Destinatarie della misura sono le oltre 5mila società sparse sul territorio, chiamate a contribuire per incrementare le entrate della gestione Quota B (libera professione) del Fondo di previdenza generale.

Dopo la tranche odierna, l'invio delle comunicazioni proseguirà nei prossimi giorni sulla base del calendario stabilito: domani sarà la volta delle 560 società odontoiatriche di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Liguria, Calabria, Abruzzo, Umbria, Trentino Alto Adige, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta.

Nei giorni successivi le comunicazioni – a mezzo pec o raccomandata – raggiungeranno le società di Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia, Lombardia, Lazio e Veneto.

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2019 alla compilazione del quadro

“RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2019 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Con circolare 17 giugno 2019, n. 90, l’Inps ha diffuso le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95.

Aggiornato il vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65mila euro rientrano nel nuovo regime forfetario che prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15% in aggiunta a quelli che iniziano una nuova attività. Possono applicare l’imposta, sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, anche le imprese familiari e le aziende coniugali, queste ultime a

patto che non siano gestite in forma societaria. Ammessi al regime anche gli “ex praticanti” che iniziano una nuova attività, anche se la esercitano prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio.

Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2019

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.818,16 (3.810,72 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.832,45 (3.825,01 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.413,27 (3.405,83 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.427,56 (3.420,12 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità)	€ 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità)	€ 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità)

Il contributo calcolato sul reddito “minimale”

L'Inps, con la [circolare 25 del 13 febbraio 2019](#), comunica le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni

pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti.

Nel [documento](#) evidenziato che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2019, sono pari alla **misura del 24%**, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni; nonché alla **misura del 21,45%** per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà ad incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2019, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla **riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.**

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato, ad opera dell'articolo 1, comma 490, lett b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino al 31 dicembre 2018. Successivamente l'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha reso tale indennizzo una misura strutturale, quindi è stabilizzata l'obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e ss.mm.ii., è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

La recente prassi in materia:

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

[MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone \(S.n.c. e S.a.s.\), i ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale ...](#)

[CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori ...](#)

[CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...](#)

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2015 – Contribuzione IVS sul ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2014 – Contribuzione IVS ...

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell'8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2013 – Contribuzione IVS ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – OGGETTO: LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione ...

MSG-Inps – Messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012, OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – Non

applicabilità del beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall'art. 59, co. 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che hanno compiuto l'età di 65 anni – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2012 ...

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Iscrizione

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2011 – Art. 1, co. 768, L. n. 296/2006

CIR-INPS – Direzione Centrale delle Entrate Contributive – Circolare n. 33 del 15 febbraio 1999 – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni ...

CIR-INPS – Direzione Centrale Pensioni – Circolare n. 175 del 29 luglio 1998 – OGGETTO: INPS – PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Artigiani, esercenti attività commerciale – Liquidazione dei supplementi di pensione nei confronti dei lavoratori autonomi che hanno fruito della riduzione del Contributo previdenziale – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449

[CIR-INPS – Direzione Centrale Contributi – Circolare n. 63 del 17 marzo 1998 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S – Artigiani, esercenti attività commerciale e Lavoratori autonomi dell'agricoltura – Innovazioni introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n.449 – Riduzione contributiva per i pensionati con più di sessantacinque anni di età – Allegato fac-simile di domanda – Art. 59, comma 15, della L. 27/12/1997, n. 449](#)

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli iscritti alla Gestione separata



Con la [circolare n. 19 del 6 febbraio 2019](#), l'Inps ha riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo

2, comma 26, della legge n. 335/1995.

[Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 19 del 6 febbraio 2019](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Co.Co.Co. – Professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps titolari di posizione fiscale ai fini IVA – Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2019 per gli iscritti alla Gestione separata – Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento – Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2019 – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Art. 2, comma 57, della L. 28/06/2012, n. 92 – Art. 1, comma 165, della L. 11/12/2016, n. 232

**Artigiani e commercianti
forfettari: entro il 28
febbraio 2019 l'istanza per
l'uscita dal regime
contributivo agevolato per il
venir meno dei requisiti o
scelta**



Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l'accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.

A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all'INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l'Istituto comunica che **tale termine è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario**. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per tutti i dettagli vedi, il messaggio 3 gennaio 2019, n.15 (di seguito riprodotto).

Messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019

OGGETTO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della

domanda di uscita

L'articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, **cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso.**

Le indicazioni operative per l'applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

Nel caso in cui l'uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, **il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.**

Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, la quale comporta l'uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato

potrà comunicare all'Istituto la propria rinuncia a tale regime **entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla perdita dei requisiti**, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. **Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.**

Per saperne di più:

Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini

[Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e modalità di richiesta o revoca della riduzione del 35%](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016:](#) *«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell'art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»*

[Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 29 del 10](#)

febbraio 2015: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Requisiti, modalità e termini per l'accesso»

Rottamazione. La disciplina il rilascio del DURC nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione

Con messaggio del 28 dicembre 2018, n. 484 , l'INPS fornisce indicazioni sui termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia e illustra la disciplina, prevista dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, come integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Ultimata una nuova elaborazione dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti per il 2018



Con il [messaggio dell'11 settembre 2018, n. 3327](#), l'Inps comunica che è stata ultimata una **nuova elaborazione dei contributi** dovuti dagli iscritti alla **Gestione Artigiani e Commercianti** per il 2018.

Per il versamento dei contributi sono stati predisposti i modelli "F24", disponibili in versione precompilata nel "[Cassetto previdenziale artigiani e commercianti](#)", secondo le disposizioni della [circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti n. 27 del 12 febbraio 2018](#).

È previsto l'invio di email di *alert* ai titolari di posizione assicurativa, ovvero ai loro intermediari delegati, per i quali l'Istituto è in possesso di recapito di posta elettronica.

[Link al messaggio INPS n. 3327 dell'11 settembre 2018](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Imposizione contributiva, emissione in corso anno d'imposta 2018 – Elaborazione di settembre 2018

Artigiani ed esercenti attività commerciali
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2018

[Iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2018](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 27 del 12 febbraio 2018:](#)*«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2018 -Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214»*

Commercialisti e consulenti lavoro. Stipulata con l'INPS la convenzione per le pensioni in regime di cumulo

La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro comunicano l'avvenuta stipula con l'INPS della convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in regime di totalizzazione (decreto legislativo n. 42/2006) e

di cumulo dei periodi assicurativi (legge n. 228/2012).

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi: la guida Inps 2018 alla compilazione del quadro “RR” del modello Redditi Pf

Il quadro RR del modello Redditi 2018 Pf deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi “cd. senza cassa”, che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine della determinazione dei contributi dovuti all’INPS. Nell’approssimarsi della scadenza dei termini (entro il 2 luglio 2018) di pagamento dei contributi dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018, l’Inps ha diffuso la circolare 14 giugno 2018, n. 82.

Lavoratori autonomi,

professionisti e parasubordinati: le misure di tutela della legge n. 81/2017

Con circolare n. 69 dell'11 maggio 2018, l'Inps detta le istruzioni operative in merito alle previsioni di cui agli articoli 1, 14 e 15 della legge 22 maggio 2017, n. 81, che hanno integrato il concetto di collaborazione coordinata e continuativa, disposto dall'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015 ed esteso ai lavoratori autonomi, così come individuati all'articolo 1 della medesima legge, alcune tutele in materia di gravidanza, malattia e infortunio.

Cumulo Inps-Casse professionali. Cassa Forense e Cassa dei Ragionieri hanno sottoscritto le convenzioni

Sono operativi gli accordi con Enpam (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e Odontoiatri), Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti), Enpapi (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica), Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti), Enpav (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Veterinari), Enpap (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi), Eppi (Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati), Cipag (Cassa

Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri), Inpgi (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani), Cassa Forense e Cnpr (Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali).

C.d. “artigiani di fatto”: gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla Gestione Inps artigiani



L'Inps, con la [circolare n. 80/2012 \(in www.pianetafiscale.it -Area riservata agli abbonati\)](http://www.pianetafiscale.it), diffusa a seguito delle novelle introdotte dall' art. 9-*bis* della L. n. 40/2007, come

[inserito dall'art. 6, comma 2, lettera f-sexies\) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con mod., dalla L. 12 luglio 2011, n. 106](#), ebbe a precisare che l'obbligo contributivo verso Gestione artigiani è legato al semplice svolgimento dell'attività. In pratica, spiegava la circolare del 2012, la disciplina introdotta dal citato articolo 9-bis consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un'attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA. Ora, l'Ente previdenziale, con il messaggio Inps 1138 del 14 marzo 2018 **(di seguito riportato)**, individua, invece, delle situazioni in cui, anche a fronte di un'attività artigianale "di fatto", non scatta l'obbligo contributivo nella Gestione. È il caso, per esempio, in cui il responsabile tecnico richiesto dalla legge sia un soggetto esterno alla compagine aziendale. In tale situazione, l'impresa non può essere considerata artigiana in quanto non riconducibile alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Naturalmente, la medesima, potrà tuttavia, legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali. Il messaggio termina con l'invito agli uffici a riesaminare, caso per caso, secondo i criteri esposti, il contenzioso pendente concernente le iscrizioni alla Gestione, per provvedere, ricorrendone i presupposti, al relativo abbandono.

Messaggio INPS – (MSG) n. 1138 del 14 marzo 2018

OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani – Avvio di un'impresa artigiana – Iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della legge n. 463/59 – Criteri per l'esatta individuazione dei destinatari dell'iscrizione alla gestione artigiani – Artigiani "di fatto" – Casistica più frequente di soggetti

erroneamente iscritti alla gestione artigiani – L. 04/07/1959, n. 463 – L. 08/08/1985, n. 443 Art. 9-bis, del D.L. 31/01/2007, n. 7, conv., con mod., dalla L. 02/04/2007, n. 40

1. Obbligo contributivo artigiani. Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali e da diversi interlocutori istituzionali in relazione alle disposizioni di cui alla [circolare n. 80/2012](#), avente ad oggetto “Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 – Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane – Obbligo contributivo ai sensi della Legge n. 463/59 – Chiarimenti”, l’Istituto ha trasmesso apposita richiesta di parere al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha conseguentemente fornito i criteri per l’esatta individuazione dei destinatari dell’iscrizione alla gestione artigiani dei c.d. “artigiani di fatto”.

[L’articolo 6, comma 2, lettera f-sexies\), della legge 12 luglio 2011, n. 106 \(in “Finanza & Fisco” n. 23/2011, pag. 1913\)](#), illustrato con la circolare di n. 80/2012, ha introdotto una disciplina che consente di attribuire immediato effetto, ai fini previdenziali, ad una regolare comunicazione di inizio attività artigiana o ad un verbale di accertamento ispettivo da cui emerga una pregressa decorrenza di un’attività non dichiarata, fermi restando i successivi controlli demandati ai competenti Organismi della CCIAA.

Le attività tutelate dalla nuova disciplina, per le quali l’Istituto può procedere direttamente all’iscrizione previdenziale in base alla riconosciuta autonomia in ordine alla verifica dei requisiti per l’iscrizione medesima, sono le attività regolarmente esercitate secondo le leggi vigenti e, in particolare, la legge n. 443/1985.

D’altra parte, la novella prevede che l’esercizio di attività

che richiedono specifiche competenze tecnico-professionali a tutela degli utenti, da parte di un titolare che ne sia sprovvisto e che quindi esercita l'attività in modo abusivo, debba ricevere apposita disciplina anche al fine di non dare luogo a significativi squilibri del mercato. Pertanto, la norma dispone che il soggetto privo dei requisiti di legge per lo svolgimento di attività artigiana, e quindi per l'iscrizione alla gestione artigiani, non possa essere esonerato dall'adempimento degli obblighi previdenziali per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

La previsione normativa si basa sul presupposto logico che tale attività, una volta evidenziata la palese irregolarità di esercizio, dovrà essere cessata, con conseguente cessazione dell'obbligo contributivo.

Pertanto, il soggetto rimarrà iscritto alla gestione previdenziale artigiani fino alla data di emissione della delibera della Commissione Provinciale Artigianato (o Organismo equipollente) che ne decreterà la cancellazione o la non iscrivibilità all'Albo delle Imprese Artigiane, trattandosi appunto di attività svolta in assenza dei requisiti di legge.

In proposito si rammenta che le risultanze dell'accertamento devono sempre essere inviate al registro delle imprese per la valutazione degli elementi acquisiti e per la eventuale segnalazione alle autorità locali di esercizio abusivo di attività artigiana.

Con riferimento alla decorrenza da attribuire all'iscrizione di un "artigiano di fatto", essa coinciderà naturalmente con la data di inizio dell'attività, nei limiti della prescrizione quinquennale.

Di seguito vengono illustrati gli esempi più frequenti di soggetti erroneamente iscritti alla gestione artigiani.

2. Ditta/società con Responsabile Tecnico diverso dal

titolare/socio

Lo svolgimento di alcune attività di natura artigianale presuppone la necessità di un responsabile tecnico, che sia in possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali (si pensi, ad esempio, alle aziende che svolgono attività di installazione di impianti di cui al D.M. 37/2008 oppure attività di parrucchiere, ecc.).

Il ruolo di responsabile può essere rivestito dal titolare/socio dell'azienda, oppure da un soggetto anche esterno alla compagine aziendale. In tal modo, l'impresa può legittimamente operare sul mercato e rilasciare le certificazioni richieste dalla legge.

Si evidenzia che l'art. 2 della legge n. 443/1985 (legge quadro per l'artigianato, i cui contenuti sono stati sostanzialmente trasposti nelle varie leggi regionali che disciplinano il settore artigianato) prevede espressamente che *«l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali»*.

Ne consegue che le imprese nell'ambito delle quali i requisiti tecnico/professionali previsti dalle leggi statali siano posseduti da un soggetto esterno alla compagine aziendale, non sono considerate imprese artigiane in quanto non riconducibili alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Le stesse imprese, pertanto, non possono essere iscritte all'Albo ed i relativi titolari/soci non possono chiedere la copertura previdenziale nella gestione artigiani.

Le medesime, tuttavia, possono legittimamente operare sul mercato con eventuale inquadramento in altro settore ai fini previdenziali, in presenza dei requisiti di legge.

Si tratta, dunque, di casistiche in cui, ove il titolare avesse tempestivamente richiesto l'iscrizione alla gestione artigiani, essa non gli sarebbe stata accordata per carenza di requisiti tecnico-professionali.

Per tale motivo non è possibile procedere a posteriori all'iscrizione alla gestione previdenziale.

3. Soci di S.n.c. non iscritta all'Albo Imprese Artigiane

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 443/85, è artigiana l'impresa *«costituita ed esercitata in forma di società [...] a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale nel processo produttivo»*.

Pertanto, nell'ipotesi di una S.n.c. che esercita regolarmente un'attività astrattamente compresa nel settore artigiano, ma non è iscritta all'Albo imprese Artigiane perché solo la minoranza dei soci vi presta la propria opera, in analogia con quanto esposto nelle conclusioni descritte al paragrafo precedente, non si tratta di impresa artigiana. **Ne consegue l'impossibilità di iscrivere i soci alla gestione previdenziale quali artigiani di fatto.**

4. Soci di S.r.l. pluripersonale

Dalla formulazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 443/85, introdotto dalla legge n. 57/2001, si evince l'esistenza di una **mera facoltà** e non di un obbligo, in capo alle S.r.l. pluripersonali, di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, da cui sorgerebbe l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani. Pertanto, in assenza dell'iscrizione della S.r.l. all'AIA su domanda della società, resta esclusa l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Artigiani dei soci di S.r.l. pluripersonali che svolgono attività compresa nel settore artigiano.

5. Contenzioso

Si fa presente, infine, con riferimento al contenzioso amministrativo e giudiziario giacente in materia, che l'istruttoria dei ricorsi dovrà essere effettuata tenendo conto delle odierne precisazioni.

Le Strutture territoriali, **effettuate le opportune verifiche su provvedimenti ispettivi che hanno dato luogo ad iscrizioni non conformi al contenuto del presente messaggio, potranno agire in autotutela in presenza dei presupposti su richiamati.**

Con riferimento al contenzioso amministrativo si rappresenta che, a tal fine, saranno rinviate alle competenti Direzioni Regionali/Direzioni di Coordinamento Metropolitano per le opportune valutazioni le pratiche già istruite in maniera difforme rispetto a quanto sopra descritto.

Professionisti: obbligo contributivo Inps e trasferimento dei contributi erroneamente versati ad ente diverso

Con [circolare n. 45 del 9 marzo 2018](#), l'Inps puntualizza la propria posizione in merito alla individuazione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per tutti gli enti che in forza di disposizioni normative svolgono funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, tra cui quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/1994 e n.

103/1996. Nello stesso [documento](#) individuate, inoltre, le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e fornite le indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata.

[Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 45 del 9 marzo 2018](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributo dovuto alla gestione separata lavoratori autonomi – Obbligo contributivo – Contribuzione indebitamente versata alla Gestione separata – Nozione di ente previdenziale - Applicazione articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Trasferimento della contribuzione indebitamente versata – Art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – [Art. 18, commi 11 e 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/2011, n. 214](#)

Commercianti e artigiani: la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2018



L'Inps, con la [circolare 27 del 12 febbraio 2018](#), ha comunicato le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti. **Per l'anno 2018 le aliquote contributive sono pari alla misura del 24%.** Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla

predetta aliquota **dovrà essere sommato lo 0,09%**, a titolo di aliquota ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, **è dovuto, inoltre**, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, **nella misura di € 0,62 mensili**. Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2018, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

[**Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Credito – n. 27 del 12 febbraio 2018**](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2018 – Contribuzione IVS sul minimale di reddito – Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale – Massimale di reddito annuo imponibile – Contribuzione a saldo – Imprese con collaboratori – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo – Regime contributivo agevolato opzionale per i contribuenti soggetti al regime forfetario – Termini e modalità di versamento – Art. 24, comma 22, del DL 06/12/2011, n. 201, conv., con mod., dalla L 22/12/2011, n. 214

La recente prassi in materia:

MSG-Inps – Messaggio n. 2345 del 7 giugno 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Iscrizione nella gestione IVS – Attività di socio di società – Soci di società di persone (S.n.c. e S.a.s.), i ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 22 del 31 gennaio 2017 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2017 – Contribuzione IVS sul minimale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 140 del 2 agosto 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Ravvedimento operoso e accertamenti dell'Agenzia delle Entrate – Contributi alla gestione separata lavoratori ...

CIR-INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 35 del 19 febbraio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2016 – Contribuzione IVS sul minimale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 26 del 4 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2015 – Contribuzione IVS sul ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – Circolare n. 29 del 10 febbraio 2015 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI –

Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 19 del 4 febbraio 2014 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2014 – Contribuzione IVS ...

CIR-Inps – Direzione Centrale delle Entrate – Circolare n. 24 dell'8 febbraio 2013 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2013 – Contribuzione IVS ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Vigilanza – Circolare n. 78 del 14 maggio 2013 – LAVORO – INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Assicurazione ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 14 del 3 febbraio 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2012 ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 90 del 27 giugno 2012 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Riscossione 2012 dei contributi dovuti ...

CIR-Inps – Direzione Centrale Entrate – Circolare n. 34 del 10 febbraio 2011 – OGGETTO : INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi I.V.S. – Artigiani ed esercenti attività commerciali – Contribuzione per l'anno 2011 – Art. 1, co. 768, L n. 296/2006

MSG-Inps – Messaggio n. 12698 del 10 giugno 2011 – OGGETTO: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Artigiani ed esercenti

Durc regolare per chi presenta l'istanza per la Rottamazione-bis



Con il [messaggio 12 gennaio 2018, n. 142](#) sono stati resi noti gli effetti prodotti dall'estensione della definizione agevolata del carichi affidati agli Agenti della Riscossione (cd. Rottamazione-bis) sul rilascio del **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**. Nel documento confermata l'applicabilità della regola che consente il rilascio del D.U.R.C. **sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata**. In sostanza, ritenute applicabili le disposizioni previste dall'[articolo 54, comma 1, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96](#), secondo le quali per il contribuente con cartelle oggetto di definizione agevolata **possibile avere un esito di regolarità del Durc** dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata. Il requisito di regolarità decade in caso di mancato versamento delle somme dovute. Peraltro, nel messaggio dell'Inps si legge che "l'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, appositamente interessato dall'Istituto, con nota del 09.01.2018, prot. 0000090, nel considerare le formulazioni sia dell'[articolo 1 del decreto legge n. 148/2017](#) che dell'[articolo 54 del decreto](#)

[legge n. 50/2017](#), ha chiarito che *il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 **fa ragionevolmente ritenere**, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla "definizione agevolata" prevista dalla disposizione del 2016 **si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017.**"*

Per saperne di più:

[Link alla Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 80 del 2 maggio 2017](#), con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Condizione di regolarità contributiva alla manifestazione di volontà del debitore di avvalersi della definizione agevolata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – Art. 6, del DL 22/10/2016, n. 193, conv., con mod., dalla L 01/12/2016, n. 225 – [Art. 54, del DL 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L 21/06/2017, n. 96](#) – Art. 4, del DL 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L 16/05/2014, n. 78 – DM 30/01/2015

La circolare n. 80/2017 fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall'art. 54 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016.

[Link al Messaggio INPS – Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti – n. 142 del 12 gennaio 2018](#), con OGGETTO: ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI – Estensione della

definizione agevolata (Rottamazione-*bis*) – Definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione – Definizione per sanare pendenze contributive – Effetti sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Esito di regolarità del Durc dal momento della presentazione di adesione al pagamento della prima o unica rata, ferma restando la verifica della sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa in materia di DURC – [Art. 1, del D.L. 16/10/2017, n. 148, conv., con mod., dalla L. 04/12/2017, n. 172](#) – [Art. 54, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L.21/06/2017, n. 96](#) – Art. 4, del D.L. 20/03/2014, n. 34, conv., con mod., dalla L. 16/05/2014, n. 78 – D.M. 30/01/2015

Nel messaggio 12 gennaio 2018, n. 142 vengono resi noti gli effetti prodotti dal nuovo quadro normativo introdotto con l'articolo 1, decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sul rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

SPECIALE MANOVRA 2018

IL DECRETO FISCALE “COLLEGATO” CONVERTITO IN LEGGE

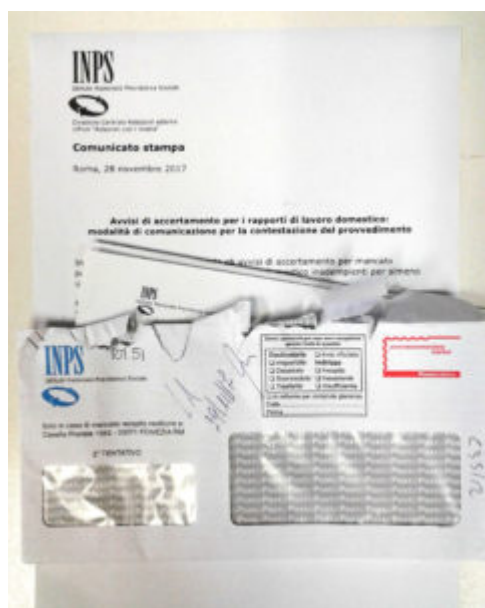
Analisi normativa delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d'interesse per i professionisti

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l'anno 2018, convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148, conv., con mod., dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina

dell'estinzione del reato per condotte riparatorie»

In arrivo gli avvisi di accertamento dei rapporti di lavoro domestico



L'INPS sta inviando gli **avvisi di accertamento per mancato pagamento dei contributi ai datori di lavoro domestico**, inadempienti per almeno un trimestre tra il quarto trimestre 2012 e il 2013.

Qualora il datore di lavoro non ritenga dovuti i contributi indicati, è possibile effettuare la **contestazione del provvedimento** tramite:

- *Contact center* al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- il [servizio online](#);
- il [modulo prestampato di autocertificazione allegato al provvedimento inviato dall'Istituto](#). Il modulo consente di autocertificare la pregressa comunicazione della

cessazione del rapporto di lavoro così come l'avvenuto pagamento dei bollettini.

Se il datore di lavoro ha già comunicato la cessazione del rapporto di lavoro, può inviare copia della ricevuta di comunicazione, oltre che tramite i canali sopra indicati, anche via *fax* al numero verde gratuito **800 803 164**.

Tale comunicazione consentirà alla sede INPS di **chiudere il rapporto di lavoro** ed eventualmente di **annullare l'avviso** inviato. In questi casi sarà ritenuta valida l'originaria data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro e pertanto non sarà dovuta alcuna sanzione amministrativa dal datore di lavoro.

Gestione artigiani e commercianti: in arrivo gli avvisi di addebito relativi ad accertamenti fiscali notificati nel 2016

In attuazione di quanto dispone l'art. 1 del D.Lgs. n. 462/97 per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e premi previdenziali ed assistenziali, l'INPS comunica che sono state ultimate le attività di formazione centralizzata degli avvisi di addebito riferiti a contributi previdenziali accertati da Agenzia delle Entrate.

Pensioni professionisti: diffuse le istruzioni operative INPS per il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti



Operativo il cumulo dei
periodi assicurativi non
coincidenti versati alle
Casse di previdenza dei
professionisti

Con la [circolare n. 140 del 12 ottobre 2017](#) l'INPS diffonde le attese istruzioni riguardo **al cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti in presenza di periodi di contribuzione presso gli Enti di previdenza privati.**

Il documento interpretativo viene pubblicato dopo un lungo confronto – che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Casse professionali e l'Istituto – volto a dare una concreta operatività alla disciplina prevista dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

L'odierno indirizzo ha ricevuto il [nulla osta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 9 ottobre 2017](#) e affronta i singoli trattamenti pensionistici che possono essere conseguiti in regime di cumulo (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, pensione di inabilità, pensione ai superstiti), esponendo requisiti, criteri e modalità necessari per l'erogazione della pensione nel caso in cui si ricorra al cumulo dei periodo assicurativi anche con gli Enti privati.

Con riferimento alla pensione di vecchiaia in cumulo, ai fini di garantire il principio di autonomia, anche regolamentare, riconosciuto agli Enti previdenziali privati, si precisa che:

- nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la pensione di vecchiaia in cumulo **diversi e più elevati** rispetto a quelli di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, **i periodi contributivi non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione;**
- ciascun Ente procederà alla liquidazione **della propria quota di pensione solo al momento dell'effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal proprio ordinamento;**
- sebbene l'erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi, **possa avvenire in diverse tranches**, la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento pensionistico (quali la perequazione automatica, l'integrazione al trattamento minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.

Infine si precisa che il **pagamento dei trattamenti pensionistici in regime di cumulo è effettuato dall'INPS, ma è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con gli Enti interessati**. Questa fase è già stata avviata

dall'Istituto in collaborazione con le Casse professionali.

Per saperne di più:

[Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 140 del 12 ottobre 2017](#) con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti versati alle Casse di previdenza dei professionisti – Ulteriori istruzioni applicative con riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Vedi anche,

[I primi chiarimenti alle novità apportate dalla legge 232/2016 al cumulo dei contributi](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni- n. 60 del 16 marzo 2017](#), con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Rinuncia alla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006 ed alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio.